

LAVORO

Scelta tra due bonus se si assume un giovane a tempo indeterminato

L'agevolazione della legge di Bilancio 2021 convive con quella del 2018

Sconto sui contributi compatibile con quello previsto per le donne

Enzo De Fusco

Per il biennio 2021-2022 si sdoppia il canale incentivato per assumere i giovani: il primo, quello originario, previsto dalla legge 205/2017 e il secondo introdotto dalla legge di Bilancio 2021. Questa è la principale novità che emerge dall'attesa circolare Inps 56/2021 che chiarisce la nuova agevolazione per assumere giovani under 36, anche se per la effettiva fruizione bisogna ancora attendere il via libera della Commissione europea.

Esistono, dunque, due agevolazioni per assumere i giovani lavoratori con il primo contratto a tempo indeterminato cui può attingere il datore di lavoro. Infatti, come spiega l'Inps, la legge di Bilancio 2021 introduce una misura «ulteriore e aggiuntiva» rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti.

Questa scelta porta alla conseguente impostazione secondo cui il datore di lavoro che ha ancora disponibile in tutto o in parte il plafond di 1,8 milioni del temporary framework può scegliere di utilizzare la misura più vantaggiosa fino al 100% del beneficio contributivo.

Al contrario, se ha esaurito la capienza potrà comunque utilizzare il beneficio originario alle condizioni stabilite dalla legge 205/2017 non sottoposte ai vincoli comunitari.

Il primo elemento di attenzione riguarda le imprese del settore finanziario, che sono escluse dal campo di applicazione delle novità normative. Il ragionamento che viene fatto dall'Inps parte dalla considerazione che le aziende facenti parte del settore "K" (ovvero financial and insurance activities) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, non rientrano nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e, per questa ragione, non possono essere incluse nella nuova agevolazione, salvo diverso avviso della Commissione europea con cui è in corso una interlocuzione.

Altro aspetto di particolare interesse, sono le condizioni speciali del nuovo incentivo. L'esonero corrisponde al 100% dei complessivi contributi previdenziali (con alcune esclusioni) a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6mila euro annui. L'Inps spiega che la soglia, però, è riproporzionata su base mensile a 500

euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, a 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Il requisito anagrafico del lavoratore si intende rispettato qualora, alla data dell'assunzione, abbia un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

In linea con analoghe scelte fatte in passato, l'Inps precisa che non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Al contrario il beneficio si applica in caso di assunzioni effettuate in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative e nei casi di assunzione a scopo di somministrazione trasferendo i benefici all'utilizzatore.

Trattandosi di un bonus contributivo, il datore di lavoro deve rispettare tutte le condizioni stabilite 31 del decreto legislativo 150/2015. L'eventuale revoca del beneficio non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati, che assumono il lavoratore successivamente.

Infine, sulla compatibilità con altre misure, si evidenzia che per le donne è possibile prima fruire dell'assunzione agevolata per contratto a termine secondo la legge di Bilancio 2021, anche nella misura pari al 100% dei contributi per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, poi, dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato se ne sussistono i requisiti.

Ora manca solo il via libera da parte della Commissione europea che tarda ad arrivare. Solo allora l'incentivo potrà essere concretamente fruibile sulla base delle istruzioni operative che saranno diramate dall'istituto di previdenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA